



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

ORDINANZA Nr. 95

DEL 31.10.2018

**OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA AREA PEDONALE URBANA
PIAZZA IMMACOLATA**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- **Preso atto** che con ordinanza nr. 79 del 03.09.2018 era stata istituita l'area pedonale urbana temporanea in piazza Immacolata per il periodo 03.09.2018 – 06.01.2019;
- **Visto** che la Giunta Comunale con propria Deliberazione ha formulato l'atto di indirizzo affinché questo Comando di Polizia Locale predisponga gli atti necessari per la sospensione temporanea della stessa area pedonale dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alle ore 24:00 del 07.12.2018 e con ripristino dell'area pedonale, con le stesse modalità previste dall'ordinanza nr. 79, sopra richiamata, dalle ore 24:00 del 07.12.2018 con termine alle ore 24:00 del 06.01.2019;
- **Verificato** di dover dare corso alla richiesta di cui sopra e di predisporre idonea ordinanza di viabilità;
- **Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
- **Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

ORDINA

- 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **la sospensione temporanea dell'Ordinanza nr. 79/2018 a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza;**
- 2) Il ripristino in piazza Immacolata di un'area di parcheggio a pettine, con disco orario per un tempo massimo di 1 ora, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 NEI GIORNI FERALI, con un posto auto per la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalla data di entrata in vigore del presente atto e fino alle ore 24:00 del 07.12.2018;
- 3) La riattivazione dell'ordinanza nr. 79/2018, confermandone i provvedimenti di viabilità in essa contenuti, dalle ore 24:00 del 07.12.2018 con conclusione alle ore 24:00 del 06.01.2019;
- 4) La rimozione della segnaletica stradale in contrasto con il presente provvedimento a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495.

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
- **Comando** Stazione Carabinieri di Curinga;
- **Responsabile** Ufficio Tecnico - SEDE

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

I termini decorrono dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Antonino Cannella.

Per le trasgressioni, fatte salve più gravi responsabilità penali, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 31.10.2018

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale

(F.to Vice Com. Antonino Cannella)